

SCAFFALI ONLINE  
<http://badigit.comune.bologna.it/books>

Università degli studi di Bologna  
*Ordinationi fatte, et stabilite dall'illustr.mo et rever.mo monsignor il card. Caietano legato ...*  
In Bologna : per Alessandro Benacci, 1586  
Collocazione: 17-SC.LETT ARCHIGINNAS. F 04, 053  
<http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UB02854930T>

Questo libro è parte delle collezioni della Biblioteca dell'Archiginnasio.

L'ebook è distribuito con licenza Creative Commons solo per scopo personale, privato e non commerciale, condividi allo stesso modo



[4.0:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode)

Per qualsiasi altro scopo, o per ottenere immagini a risoluzione superiore contattare: [archiginnasio@comune.bologna.it](mailto:archiginnasio@comune.bologna.it)

H. J.  
Bria Scientif. Letter  
Cart. F. n. 53

Archiginnasio

1506. II 22


Ordini sopra lo studio di Bologna.

Data: *Marzo* II di *Marzo*

Provenienza *Supra il detto Studio Anno 1506*

Osservazioni

117  
Ordinazione di Alessandro Benacci



ORDINATIONI  
**FATTE, ET STABILITE**  
DALL'ILLVSTR. MO ET REVER. MO

Monignor il Card. CAIETANO Legato  
& Molto Ill. sig. Quaranta.

*Le quali si doveranno offeruare nel Studio di  
Bologna per conseruare la dignita, & reputa-  
tione di esso, et per utile, & beneficio  
de Scolari.*



**IN BOLOGNA.**  
Per Alessandro Benacci. M. D. LXXXVI.

M. d'ingr.



**R**A il disordine dello studio già tanto in-  
zi cresciuto, et così longamente durato, che  
quantòque molte volte hauesse disposto l'Il-  
lust. Senato di questa Città à prederne la cu-  
ra, nondimeno quasi che disperato fin hora  
più tosto pareua abondeuole di compassione,  
che di rimedio; peroche, questo nobilissimo  
ordine non solo amantissimo della Patria sua, ma di ciascun par-  
ticolare Cittadino, Vedendo che per volerlo accomodare era neces-  
sario dare poca satisfatione ad alcuni col cassarli di Rotolo, ad altri  
col mouerli, hor a luogo, concorrente, et lettura, et ciò parendo es-  
sere vn leuarli quello, che Dio gli ha dato, la natura, et la bontà  
de Sommi Pontefici, non potea risoluersi ad operare quella medici-  
na che li conueniua, et stauasi quasi smarita la salute di questo  
Studio; Quando la Diuina Maestà di Dio mandando al goner-  
no di questa Città Monsig. Illustriss. et Reuerendiss. Henrico  
Card. Caietano Legato, destò in lui, come di padre, et Signore be-  
nignissimo quel desiderio che già fu nel Senato di gionarli, il quale  
col consiglio et parere de Sigoori deputati al Gouerno di esso studio,  
per salutar rimedio hà non solo corretto, et reformato il Rotolo, ma  
stabilito le infra scritte ordinationi approuate col partito, et auto-  
rità del predetto Illust. Senato, volendo, et comandando che siano  
inuiolabilmente obseruate, et prima.

Statuisse per Decreto inuiolabile, che tutti quelli che per l'auenire  
dopò che si farãuo adottorati, et che vorrãno leggere in questo stu-  
dio Legge, debbano leggere tre anni cõtinui la Instituta, e poi trapas-  
sare per tre altri anni alle repetitioni di Bartolo solo, inãzi che passi-  
no all'ordinario. et il simile debbano obseruare gli institutari presen-  
ti. Et perche si ordina che à ciascuna classe siano tre Dottori; et non  
più: vuole che se per fortuna non ci sarà luogo ordinario debba stare  
allo

allo straordinario nõ tato di essa instituta, come delle Repetitioni sta-  
dette, sin che verrà occasione di potere essere admessi all'ordinario.  
Ne si possi derogare à questo Decreto se no per tutti li voti del Reg.  
cõgregato in numero legitimo nella presẽza del Superiore. Et il simi-  
le sinte da de gl' Artisti che stiano tre anni alla Logica, et tre à Me-  
dicina straordinaria, Theorica ouer alla Filosofia straordinaria; co-  
me li piacerà secõdo la professione che vorã fare cõ l'istesse clausule  
dette di sopra prima che passino all'ordinario della mattina o sera.

Non possa alcun Dottore tanto Leggista, come Artista leg-  
priuatamente in casa lectioni d'Instituta, Testo, Glosa, Filosofia,  
Medicina, o altra lectione in quei giorni che si legge ordinariamen-  
te alle scole; ma solo sia permesso di farlo le feste, et nelle vacan-  
ze, che saranno descritte nel Calendario, che di anno, in anno si po-  
nerã fuori, sotto pena di perdere tutto il salario dell'anno per la pri-  
ma volta; et per la seconda di non poter leggere per spacio di dieci  
anni, se non per partito del Regimento ottenuto come di sopra.

Et perche le Accademie, che si sono introdotte hanno partorito  
danno alle lectioni pnbliche, et annullati quei buoni, et laudeuo-  
li riti antichi di argomentare alle scole alli Dottori, cosa che faceua  
li scolari pronti, sottili nell'argomentare, da che ne nasceua, che il  
Dottore p nõ perdere di riputatione bisognaua che studiasse per for-  
za. Ha Statuito, che alcuno dottore tanto Leggista, come Arti-  
sta, o altro non sia così ardito, che osi adunare scolari, o altri in ca-  
sa sua per fare Accademie, ne lectioni priuate in quei tempi, che si  
leggono alle Scole, ma solo le feste, et nel tempo delle vacanze, che  
sarãno nel sudetto Calendario sotto pena la prima volta di perdere  
tutto il salario d'un anno, la seconda d'essere priui del Dottorato.  
Et se per relatione d'alcun Dottore straordinario venga in chiaro à  
S. Sig. Illustriss. et Sig. Deputati allo Studio, che alcun Dottore or-  
dinario leggesse in casa, o facesse Accademie contra la forma della

presenta legge, quel tal Dottore sia priuo del luogo suo ordinario, & socceda immediate quello, che l'hauerà scoperto.

Et perche questo abuso di numerofo corteggio di accompagna re Dottori dalle lor case alle scole, non tende, che à oerta ostentatione, perciò per leuare tale abuso, prohibisse S. Sig. Illustriss. à tutti li Dottori di che grado, & preminenza si siano, che non permettino, ò tolle rino à modo alcuno che piu di due scolari possino leuarlo di casa, & accompagnarlo à leggere alle scole; sotto pena di essere priui per tre anni della lettura.

Perche è anchora grã dishonore dello studio, che un Dottore leg gente ordinario entri all'altro, statuisse, & ordina, che nissuno sia che si voglia possa entrare, ne per honorare, ne per u dire altro Dotto re, eccetto à quelli, che terrano il luogo d' eminentia; che à questi ta li si permette che vi possa entrare ogni Dottore per ascoltarli, si co me si permette che possino entrare per una volta sola alli principij, che faranno li Dottori nuouo per honorarli; sotto pena à contrafa cienti di essere cassi per dieci anni del Rotolo, nel qual poi se voran no essere rimessi debbano passare per partito del Regimēto alla pre senza del Superiore per voti 25.

Che tutti quelli Dottori che saranno rotolati, debbano entrare al le lor Cathedre alle hore deputate, senza aspettare il Concorrente à leggere la sua hora intiera, ne possa per desiderio di giouare à scolari ò malitia di nocere al Dottore che subentrarà starui di più; & chi non sarà in tempo alla sua hora alle scole sarà puntato. Et se per sor te sarà fatto strepito da scolari per impedire la lettione, & che si uē ghi in chiaro à S. Sig. Illustriss. & Sig. sudetti; che esso Dottore pro curi detto strepito per manco sua fatica, oltra che li scolari ne ve ranno puniti ad arbiteio di S. Sig. Illustriss. quel tal Dottore poi sa rà cancellato di Rotolo subito senza rispetto, come indegno di nome di Dottore.

Chi

Chi descenderà di Cathedra auanti finisca la sua hora anchora che li scolari facessero rumore, sarà puntato.

Et perche la facilità de tēpi passati hà permesso che li Dottori faccino affigere police, iuxta de causa impediti, per non leggere, S. Sig. Illustriss. ordina, & comanda, che tal police non suffraghino, che non siano & debbano essere apontati, se effettivamente non con starà causa legittima da declararsi da S. Sig. Illustriss. & dal Re gimento; notificando che nel resto non si ametterà scusa alcuna, es sumpio, consuetudine, priuileggio, immunità di leggere à chi farà de scritto in Rotolo, se effettivamente non leggerà la lettione assignatoli in essi, & tutta l' hora intiera, sotto pena di puntatione, la quale non potrà esserle rimessa, ne conseguire, se nō per partito ottenuto nel Re gimento per trenta voti alla presenza del Superiore. Comandando espressamente sotto pena di priuatione deil' ufficio & di 25. scudi d'oro d' applicarsi ad arbitrio di S. Sig. Illustriss. all' appuntatore se tralasciarà in tutto ò in parte d' appōtare non solo quini Dottori, che non monteranno la cathedra, ma quelli che nō leggeranno tutta l' ho ra, et nō hauerāno tre almeuo che siano ueri scolari alle lor lettioni.

Ordina espressamente comanda anchora, che non si possino so stentare conclusioni publiche da chi si sia se non nel tempo delle va canze, & che quelli scolari Bolognesi che si dottoraranno, & che prtenderanno essere admessi alle lettioni di questo studio, deuanò so stentare conclusioni; a dottorati che saranno, in quelle facoltà di de quali voranno fare professione, & presentate, & publicate che le haueranno debbano sostentarle con li suoi concorrenti, & con quat tro altri Dottori, che la sera inanzi saranno estratti dall' Illust. Sig. Consalonier di Iustitia & Sig. dello studio di un'urna presentata dal Notaro della Vniuersità, Priore, & Consiglieri dello studio: la quale estrattione debba essere intimata alli Dottori per li Bidelli la detta sera, ne possa alcuno Dottore estratto recusare di argomenta re

re sotto pena di scudi cinquanta d'applicarsi alli Bidelli quali però siano tenuti denūtiarli à S. Sig. Illustriss. & à detti Sig. se non hauerà legittimo impedimento da declararsi da loro Signorie, & in caso di difetto de questi estratti, la mattina istessa della disputa sia in mano del Priore, & Consiglieri estraherne un'altro in luogo di quello che serà impedito, qual non possa recusare sotto l'istessa pena. Ecce tuando da questo obligo gli Eminentissimi, & Humanista. Disputato che haueran le conclusioni, il giorno medesimo li Bidelli facciano congregare li Dottori leggenti, quali porranno à partito quello che hà sustentato, & se serà approuato per sufficiente per li dui terzi de voti, possa essere ad messo alla lettura della sua professione nel modo però detto di sopra, & di tale approbatione, ne debba apparir fede autentica in mano del Segretario maggiore dell' Illust. Regimento.

Et perche l'Eminentissimo leggista Bolognese della mattina, che vèr'anni hauerà faticato tenēdo il loco primario possa sperare qualche honorificēza dalla sua Città, oltre il stipēdio in segno del suo aggradito valore, si declara che portandosi esso honoratissimo. Il Regimento si renderà facile ad honorarlo dell'essentione Urbana, come si fa il Dottore forestiero Eminentissimo della sera.

Si ordina in oltre, che si debba fare ogni anno, & publicare quando usciranno li Rotoli un Calendario, nel quale saranno descritte le lectioni che si doueranno leggere da gli ordinarij insieme con la nota de giorni assignati per li straordinarij, & per le vacanze, nelle quali si possino fare le dispute da chi ne hauerà desiderio, qual Calendario uscirà con saputa del Sig. Rettore dello studio se vi sarà, ouero de Sig. Priore, & Consiglieri.

Si comanda anchora, che la squilla, ò campana dello studio suoni un quarto d' hora doppo la messa di S. Pietro, sonando un' hora intera frà la longa, & li botti, la mattina, & la sera alle vèti hore. Doppo Pasqua alle dicinoue la sera, & la Quaresima un po-

co prima la mattina per potere andare alle prediche: In tutti i quali tempi li dottori venghino alle scole, & subito entrino senza aspettar si l'un l'altro, leggendo l' hora intiera, & chi posporrà l' hora del venire alle scole, sia nell' uno, & nell' altro caso puntato.

Et perche li Bidelli non siano così pronti per gratificare li scolari à publicare vacanze, & conclusioni nelle scole, si comanda loro sotto pena de scudi cento d'oro d' applicarsi ad arbitrio di S. Sig. Illustriss. ne potendo pagare la pena pecuniaria di tre tratti di corda, che non possano, ne debbano publicare conclusioni, ò vacanze se non l'ultimo giorno, che precederà alle vacanze descritte nel Calendario, et quando publicaranno non solo esse, ma li giorni della Settimana non leggibili, debbano publicarli nell'uscire, che faranno li Dottori delle loro scole, & non nelle scole istesse, come hora costumano cō molta disturbo delle lectioni. Di più vuole, che sia anco lor carico di tener conto, che li Dottori vadino, & stiano un' hora in cathedra, & quando farà tempo che l' hora finisca intimarli che escano sotto l'istessa pena.

Esorta S. Sig. Illustriss. & Reuerendissimi tutti li Sig. scolari ad imparare le scienze, poiche quanto si fa tutto è per beneficio loro, & particolarmente eshorta li Sig. Priori, & Consiglieri, à far cō scolari, e che li Dottori leggano le hore destinate, & ordinino le lectioni con quella quiete che deuono. Auertendoli che per la licenza di portare Armi S. Sig. Illustriss. prohibisse espressamente il metter mano ad esse nelle scuole, sotto pena à chi sarà il primo ad arbitrio di sua Sig. Illustriss. secondo la qualità de casi, & delle persone; notificando che contro à discoli si procederà irremissibilmente.

Et perche li Sig. Scolari sapino à chi ricorere nelle loro occasioni per differēze in cose lecite però honeste. Depura per particular protettore l' Illust. Sig. Confaloniero di Iustitia, & Sig. Deputato dello studio per il tempo, con ferma intentione di gratificarli, & consolarli in quelle cose che gli suaderanno la giustitia, & conscienza sua, & la qualità de casi.

Ordina

Ordina parimente; che tutti quelli, che voranno udir, & esse<sup>re</sup>  
scolari, siano terrieri, o forastieri debbano farsi scriuer subito nel Ro-  
lo, da teneri dal notaro dell' un'uersità, & questo accio non sia lec-  
to ad alcun Dottore farsi entrare huomo alla lettione, the nò sia ve-  
ro scolaro matricolato, de quali ne debbano hauere cognitione, &  
l' Appuntatore, & li Bidelli, sotto pena ad arbitrio di S. Sig. Illust.  
Qual Rolo ordina che si debba fare gratis dal detto Notaro.

Comanda espressamente in oltre alli Depositarij della gabella  
grossa, che non debbano pagare alli Dottori loggenti tutto il stipē di  
loro intiero dell' anno, ma siano tenuti tenerne tato in mano, che pos-  
si bastare alle apuntationi, nella quale fossero caduti, & pagado tut-  
to l' intiero, ne vi restando tato del loro per le sudette puntationi, de-  
clara S. Sig. Illustriss. che sia tenuto esso Deputato, non obstante in-  
stromento publico, o cōuentione segreta, che hauesse co' predetti Dot-  
tori, alla quale s' intende per la presēte derogato, pagare altre tato del  
suo proprio quāto importarāno le pūtationi duplicate di ciascun Doc-  
tore, d' applicarsi ad arbitrio di S. Sig. Illustriss. In quorum &c.  
Dat. Bonon. Die xxv. Septembris. 1586.

Henric. Card. Caetanus Legat.

Barth. Castel. Vex. Iust.

Emilius Zambec. Assump.

Her. Band. Assump.

Cornelius Lamber. Assump.

Fulius Mascas. Assumptus.

Marcus Ant. Blanch. Assump.


Melchion Mang. Assumptus.

Marius Cas. Assumptus.

Nicolaus Fabius Cancell.

328772





BIBLIOTECA COMUNALE DI BOLOGNA  
COLLEZIONE DEGLI AUTOGRAFI

*Bonelli, Girolamo*

*Lettera aut. non firm.*

diretta a \_\_\_\_\_